

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV



APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IN DATA 11/10/2013
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA IL 17/11/2016
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA IL 31/01/2020
MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IL 21/02/2020

Indice Revisioni

Revisione	Data	Modifica
1.0	09/08/2013	Stesura finale fondazione
2.0	17/11/2016	Articolo 3 - scopo associazione approvato da assemblea del 17/11/2016 Articolo 13 – Diritti e doveri del volontario approvato da assemblea il 17/11/2016 Articolo 8 - Precisazione sull'articolo approvato dall'assemblea il 17/11/2016
3.0	31/01/2020	Modifica strutturale ai sensi del D.Lgs 117/2017
4.0	21/02/2020	Modifica e approvazione in assemblea straordinaria

INDICE

INDICE	2
ART 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.....	3
ART 2 - FINALITA' ED ATTIVITA'	3
ART 3 - ATTIVITÀ DIVERSE	4
ART 4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI.....	4
ART 5 - ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE	4
ART 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI	5
ART 7 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA	7
ART 8 - ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA.....	7
ART 9 - L'ASSEMBLEA DEI VOLONTARI	8
ART 10 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE.....	10
ART 11 - IL PRESIDENTE	11
ART 11 BIS - CARICHE ORGANO D'AMMINISTRAZIONE.....	12
ART 12 - ORGANO DI CONTROLLO	12
ART 13 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	13
ART 14 - RISORSE	13
ART 15 - BILANCIO D'ESERCIZIO	14
ART 16 - BILANCIO SOCIALE.....	14
ART 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI.....	14
ART 18 - RAPPORTI DI LAVORO	14
ART 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento.....	14
ART 20 - STATUTO	14
ART 21 - (DISPOSIZIONI FINALI)	15

ART 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

- a) E' costituita la "ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO " nella forma giuridica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi art. 10 e seg. del D. Lgs. 04/12/1997, n°460, dell'art. 30, comma 5 del D.L. 185/2008 convertito nella Legge 28/01/2009 n°2.
- b) Ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV, assume la forma giuridica di associazione.
- c) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- d) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge 266/91 e successive modifiche, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- e) L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Rapallo. Potranno essere istituiti distaccamenti secondari in altri luoghi che si renderanno disponibili. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART 2 - FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - **Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;**
 - **L'associazione avrà altresì come scopo la lotta agli incendi boschivi e la salvaguardia del patrimonio ambientale.**
2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	3 di 15
--------------------	------------	--	---------

collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4. L'Associazione opera in misura prevalente nell'ambito della protezione civile, con compito di soccorso ed assistenza alla popolazione e di previsione, prevenzione ed intervento in caso di eventi calamitosi di origine naturale od antropica a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. L'Associazione ha lo scopo di attuare tutte le misure che si rendono necessarie per la difesa del territorio e della sua popolazione, secondo le attivazioni dagli Enti preposti e secondo le procedure previste. Gli scopi dell'associazione saranno perseguiti anche con attività di prevenzione e di monitoraggio. L'associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione della cittadinanza e collabora con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

ART 3 - ATTIVITÀ DIVERSE

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART 4 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART 5 - ASSOCIATI, PROCEDURE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

L'organizzazione è a carattere aperto e la qualifica di volontario è subordinata a:

1. Età non inferiore a 16 anni per l'attività di antincendio boschivo e di 18 anni per l'attività di protezione civile. I minorenni devono esibire una dichiarazione

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	4 di 15
--------------------	------------	--	---------

di consenso allo svolgimento dell'attività, sottoscritta da chi esercita la patria potestà

2. non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
3. idoneità fisica abilitativa accertata da un medico di una struttura pubblica o da un medico militare tenendo conto di quanto stabilito a riguardo ad esempio dalla Regione Liguria.
4. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
5. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
6. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
 - Mancata attività da volontario (si considera attività sufficiente 20 ore uomo/annuali)

ART 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

1. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati;

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	5 di 15
--------------------	------------	--	---------

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- Di ricevere una tessera di riconoscimento di durata annuale.
- Di utilizzare attrezzature e dispositivi di protezione individuale certificati e conformi compatibilmente con il rischio connesso all'attività svolta.

Al Volontario impiegato in attività addestrativa o durante un intervento autorizzato dagli Enti preposti ai sensi dell'art 9 del D.P.R. n° 194 del 08/02/2001 è garantito:

- Il mantenimento del posto di lavoro
- Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il **dovere** di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.
- L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. (E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello all'Assemblea) .
- In caso di non partecipazione per più di sei mesi consecutivi alle attività dell'associazione, l'appartenente deve darne giustificazione al Presidente.

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	6 di 15
--------------------	------------	--	---------

- Qualora non sia fornita detta giustificazione o la medesima non risulti fondata, a motivato giudizio dell'assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti, l'interessato è considerato dimissionario.
- Ogni volontario ha l'obbligo di mantenere e custodire in perfetta condizione tutto il materiale in dotazione.

ART 7 - VOLONTARI ASSOCIATI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART 8 - ORGANI SOCIALI, GRATUITA' E DURATA

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	7 di 15
--------------------	------------	--	---------

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART 9 - L'ASSEMBLEA DEI VOLONTARI

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o applicativi cellulari.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	8 di 15
--------------------	------------	--	---------

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART 10 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di undici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o applicazioni cellulari, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	10 di 15
--------------------	------------	--	----------

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ELEZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Durante l'assemblea che precede le votazioni vengono proposte le candidature per la composizione degli organi direttivi.

La lista dei candidati verrà esposta in sede prima delle elezioni che avverranno dopo 2 settimane dall'apposizione.

Nel caso che durante il consiglio direttivo precedente alle elezioni non si riesca a completare la lista dei candidati verrà nominata una commissione elettorale di tre persone per il completamento della suddetta lista.

La lista dovrà comunque essere apposta due settimane prima delle elezioni.

Durante le elezioni potranno votare gli aventi diritto al voto ossia i soci regolarmente iscritti e in regola col tesseramento dei due anni precedenti alle votazioni (anno solare in corso e precedente).

ART 11 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 11 BIS - CARICHE ORGANO D'AMMINISTRAZIONE

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

IL SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione.

Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART 12 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	12 di 15
--------------------	------------	--	----------

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART 13 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART 14 - RISORSE

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART 15 - BILANCIO D'ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi (N.B. il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART 16 - BILANCIO SOCIALE

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART 18 - RAPPORTI DI LAVORO

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART 19 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART 20 - STATUTO

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della

Data 21/02/2020	Rev 4.0	STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE RAPALLO ODV	14 di 15
--------------------	------------	--	----------

disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART 21 - (DISPOSIZIONI FINALI)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Note di revisione statuto:

Rev 1 - Letto approvato da ciascuno dei soci fondatori in data 11/10/2013

Soci fondatori:

Claudio	Astri	Fulvio	Leporatti
Giorgio	Bianco	Marco	Macchiavello
Guido	Brevi	Maurizio	Marescotti
Piergiorgio	Brigati	Michele	Municipinto
Giacomo	Brigati	Riccardo	Municipinto
Davide	Brundu	Loris	Pagano
Remo	Carioti	Marco	Parodi
Giovanni	Cirillo	Giuseppe	Pilloni
Giuseppe	D'Accardi	Aldo	Pugno
Gianmario	Devoto	Andrea	Rusconi
Alessandro	Farris	Claudio	Solimano
Andrea	Folezzani	Marco	Tassara
Emilio Dino	Garbarini		

Rev 2 - Letto ed approvato dall'assemblea dei soci in data 17/11/2016

Rev 3 - Letto ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29/01/2020

Rev 4 - Letto ed approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 21/02/2020
